

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
26 giugno 2000, n. 0208/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 18 e 43. Approvazione regolamento della riserva naturale regionale del lago di Cornino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, «Norme in materia di parchi e di riserve regionali» ed in particolare:

- l'articolo 43 che prevede l'istituzione della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino;
- l'articolo 18, che dispone in merito ai contenuti del regolamento della Riserva e sul procedimento per la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del regolamento stesso;

CONSIDERATO che l'Azienda dei parchi e delle foreste, in sede di prima applicazione della legge, ha predisposto uno schema di regolamento sul quale è stato sentito il Comitato tecnico scientifico che ha apportato alcune variazioni evidenziate nel parere n. 12-98 relativo alla seduta dell'11 giugno 1998;

VISTA la nota prot. APF/8.1/2911 del 3 luglio 1998 con la quale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ha inviato lo schema di regolamento all'Organo gestore della riserva naturale regionale del Lago di Cornino;

VISTO il verbale di adozione del regolamento assunto dall'Organo gestore della Riserva in data 9 settembre 1998 - acquisita agli atti dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali prot. n. APF/8.1/3808 del 10 settembre 1998 - con la quale viene approvato lo schema di regolamento con le modificazioni ritenute necessarie alla specifica realtà della riserva;

VISTO il parere n. 16-98 espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 24 settembre 1998 relativamente alle modificazioni introdotte allo schema del regolamento della riserva del Lago di Cornino da parte dell'Organo gestore;

VISTI i pareri espressi dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, nelle sedute del 29 dicembre 1998 e 29 gennaio 1999;

VISTO il parere n. 16-99 espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 7 dicembre 1999 relativamente alle modificazioni introdotte allo schema del regolamento della riserva del Lago di Cornino da parte del Comitato dipartimentale nelle sedute del 29 dicembre 1998 e 29 gennaio 1999;

VISTA la nota prot. APF/8.1.1/5762 del 21 dicembre 1999 con la quale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ha inviato lo schema di regolamento all'Organo gestore della riserva naturale del lago di Cornino affinché deliberi sulle modifiche introdotte a seguito dell'esame del Comitato tecnico scientifico nella seduta del 24 settembre 1998 e dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nelle sedute del 29 dicembre 1998 e 29 gennaio 1999;

VISTO il verbale del 3 marzo 2000 - acquisito agli atti dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali prot. n. APF/8.1.1/2068 del 21 aprile 2000 - con il quale il Consiglio direttivo dell'Organo gestore della Riserva ha disposto di riadottare il testo del regolamento come modificato dal Comitato tecnico scientifico e dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 25 maggio 2000;

DECRETA

È approvato il Regolamento della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino adottato dal Consiglio direttivo dell'Organo gestore della riserva in data 3 marzo 2000, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 giugno 2000

ANTONIONE

REGOLAMENTO
DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE
DEL LAGO DI CORNINO

Capo I

Norme generali

Art. 1

(Norme generali)

1. Le norme del presente regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale

42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di conservazione e sviluppo.

2. Il presente Regolamento ha valore per l'intero territorio della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino ed è attuato dall'Organo gestore della Riserva.

3. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico-edilizie, contenute nel Piano di conservazione e sviluppo, in conformità dell'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 42/1996 viene attribuito all'Organo gestore della Riserva il compito di provvedere con proprio personale allo svolgimento delle pratiche amministrative relative ad autorizzazioni, incentivi ed indennizzi, previsti dal presente regolamento.

5. Su proposta dell'Organo gestore della Riserva, approvata dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, vengono aggiornati annualmente i valori delle tabelle relative agli incentivi. (Allegato A)

6. Le sanzioni amministrative sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 della legge regionale 42/1996.

7. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di conservazione e sviluppo si opera in deroga ai divieti e disposizioni del presente Regolamento.

Capo II

Disciplina dell'esercizio delle attività consentite

Art. 2

(Attività agricole)

1. È consentito il mantenimento delle colture agrarie in atto alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 42/1996 che istituisce la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino ed è garantita la libertà di rotazione delle colture sarchiate. Viene promossa la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.

2. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come obiettivo primario la conservazione dei prati stabili, da attuarsi mediante l'incentivazione allo sfalcio dei medesimi. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio per ogni sfalcio ed asporto, come determinato dalla tabella di cui all'allegato A. L'Organo gestore valuta, di volta in volta, la necessità di tale asporto. Il premio è corrisposto al proprietario, ov-

vero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento. Il premio non è cumulabile con altre forme di incentivazione riferite allo sfalcio dei prati stabili ed erogato successivamente alla verifica da parte dell'Organo gestore dell'avvenuto sfalcio ed asporto, qualora previsto, da parte del richiedente. I soggetti interessati all'incentivo per lo sfalcio devono inoltrare domanda all'Organo gestore entro il 30 settembre di ogni anno. La domanda dovrà essere completa dei dati catastali per l'identificazione del fondo.

3. L'Organo gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.

Art. 3

(Attività selvicolturali)

1. La gestione dei boschi sia di proprietà pubblica che di proprietà privata viene attuata mediante un piano di gestione forestale, proposto dall'Organo gestore e approvato dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Il piano di gestione, il cui costo è a totale carico dell'Organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i dettami della selvicoltura naturalistica. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente badare alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

2. Le utilizzazioni forestali, eseguite nel rispetto del piano di gestione forestale, devono rispettare le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale. Al fine di una corretta utilizzazione forestale, il proprietario può avvalersi della consulenza di tecnici messi a disposizione dall'Organo gestore. Tramite il personale di vigilanza di cui all'articolo 38 della legge regionale 42/1996, l'Organo gestore collabora con le Stazioni forestali per la migliore e più consona applicazione delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

Art. 4

(Attività di pascolo)

1. La gestione dei pascoli sia di proprietà pubblica che di proprietà privata viene attuata mediante un piano di gestione pastorale, proposto dall'Organo gestore e approvato dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Il piano di gestione, il cui costo è a totale carico dell'Organo gestore, riguarda tutte le superfici a pascolo e a prato-pascolo della Riserva.

2. Il Piano di conservazione e sviluppo individua come attività incentivabili gli interventi tendenti al mantenimento delle superfici a pascolo o prato-pascoli. L'Organo gestore provvede alla concessione di premi incentivanti, fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile dei singoli progetti specifici, da erogare ai proprietari dei terreni, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento.

Art. 5

(Gestione della flora e della vegetazione)

1. Oltre a quanto già specificato per i prati, i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti. In particolare, nella zona RN di tutela naturalistica, qualsiasi prelievo di specie vegetali necessita di autorizzazione da parte dell'Organo gestore. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili.

2. Nella zona RG di tutela generale la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali segue quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 34/1981.

3. La raccolta di quantitativi superiori a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 34/1981, per consentire attività di trasformazione di prodotti vegetali a scopo alimentare e la raccolta di piante spontanee o di parti di esse esclusivamente per scopi scientifici o officinali, necessitano di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34/1981. L'Organo gestore, su richiesta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

4. Per motivi naturalistici e paesaggistici è promosso il censimento delle «Piante monumentali» della Riserva, le quali, individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e possono essere acquisite dall'Organo gestore. Possono essere individuate altre essenze arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela. Qualora le piante siano di proprietà privata l'Organo gestore provvede a corrispondere un equo indennizzo, ai sensi dei successivi articoli 16 e 17. Le disposizioni di tutela sopra citate e l'entità degli indennizzi sono oggetto di apposita deliberazione dell'Organo gestore.

Art. 6

(Gestione della fauna selvatica)

1. Qualsiasi intervento a carico della fauna selvatica

deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/1996, proposto dall'Organo gestore e approvato dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Il Piano disciplina puntualmente la gestione della fauna selvatica e prevede specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico.

2. La gestione dell'ittiofauna e l'attività di pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli- Venezia Giulia, in conformità al Piano, di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 42/1996, d'intesa con l'Organo gestore.

3. L'Organo gestore accerta, tramite il Piano pluriennale di gestione faunistica sottoposto al parere del Comitato tecnico-scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora il Piano, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica, preveda prelievi faunistici, l'Organo gestore dispone in merito, come disposto dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale n. 42/1996.

4. L'Organo gestore gestisce le strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione ed il recupero della fauna selvatica nell'ambito del centro visite esistente. A tal fine può convenzionarsi con specialisti, in mancanza di proprio personale dotato delle necessarie professionalità. Il Centro accetta animali provenienti anche da aree esterne alla Riserva. Cura e mantiene a proprie spese gli animali in custodia. Programma a propria discrezione la liberazione degli animali ritenuti in grado di riaffrontare la vita allo stato selvatico negli habitat più idonei ed adatti alla specie, nel rispetto del piano faunistico, di cui al comma 1.

Art. 7

(Attività scientifiche)

1. Si considera come obiettivo primario la ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali.

2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale n. 42/1996.

Art. 8

(Attività didattiche e attività educative)

1. L'Organo gestore gestisce - sia con proprio personale sia incaricando ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale n. 42/1996 istituti, società, enti, as-

sociazioni, professionisti e/o esperti qualificati - le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.

2. L'Organo gestore coordina le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva. A tal fine, gli enti, istituti ed associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dalla Riserva, comunicano i propri programmi di attività all'Organo gestore.

3. L'Organo gestore collabora con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche e educative.

Art. 9

(Attività promozionali)

1. L'Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali.

2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Organo gestore provvede a registrare il nome e l'emblema della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

Art. 10

(Attività ricreative, sportive e turistiche)

1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e del sottosuolo. Fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche legate a fattori contingenti, sono deliberate dall'Organo gestore e pubblicate all'albo dei Comuni della Riserva.

2. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, ad eccezione di quelli utilizzati per la guardia del centro visite, nelle operazioni di soccorso e di quelli al seguito degli erbivori domestici in transito o autorizzati al pascolo, purchè controllati costantemente dal pastore.

3. In considerazione della limitata estensione della Riserva e della prioritaria importanza delle pareti rocciose per la nidificazione dell'avifauna, l'attività escursionistica, in zona RN, è consentita esclusivamente lungo la rete sentieristica opportunamente segnalata, individuata dal Piano di Conservazione e Sviluppo. L'Organo

gestore provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale. L'Organo gestore può stipulare convenzione con il C.A.I. e/o Associazioni locali al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.

4. L'attività cicloturistica si svolge lungo la viabilità principale e su quella definita nel Piano di Conservazione e Sviluppo funzionale a tale scopo. A cura dell'Organo gestore vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione, in particolare la rete sentieristica, per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.

5. L'esercizio di attività di ippoturismo sono svolte previa stipula di apposita convenzione dei soggetti interessati con l'Organo gestore.

6. Coloro che intendono svolgere attività speleologica devono dare precisa comunicazione dei loro programmi escursionistici all'Organo gestore, anche per motivi di sicurezza. Durante le escursioni nelle cavità si deve evitare di danneggiare o asportare concrezioni, di abbandonare rifiuti, di disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e di distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente all'imboccatura della cavità. L'Organo gestore potrà interdire l'accesso a determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente. La disostruzione di nuove cavità non elencate nel catasto grotte e la raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo previa autorizzazione dell'Organo gestore, per comprovata reale motivazione scientifica.

7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 13 della legge regionale 17/1997, relative al campeggio mobile, l'Organo gestore esprime parere tecnico-naturalistico per l'osservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente.

8. L'attività subacquea è consentita esclusivamente per scopi scientifici autorizzata dall'Organo gestore e per le manifestazioni legate alla rappresentazione subacquea della Natività, autorizzate dall'Organo gestore.

9. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 11

(Attività estrattiva)

1. A parziale deroga del divieto di cui all'articolo 15, l'Organo gestore può autorizzare la movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni, frane e dissesti in genere. Fanno

eccezione gli interventi disposti dalla Protezione civile per i casi di somma urgenza, per i quali non serve autorizzazione.

2. Le attività di stoccaggio di inerti autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono consentite, in deroga temporale al divieto di cui all'articolo 15, previo rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel Piano di Conservazione e Sviluppo redatto ai sensi della legge regionale 42/1996.

Art. 12

(Circolazione dei veicoli a motore)

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.

2. Salvo quanto disposto al successivo Capo III, articolo 14, lettera c), la circolazione dei veicoli a motore è libera lungo la viabilità provinciale, nonché sulla viabilità secondaria individuata dal Piano di Conservazione e Sviluppo. Sulla strada provinciale n. 41 di Forgaria, in deroga ai divieti di cui all'articolo 15, lettere b) e c) è consentito il trasporto di armi da caccia scariche, contenute in appositi contenitori, ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa.

3. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Organo gestore a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche di approvvigionamento idrico ed attività socialmente utili. L'Organo gestore, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati e fa pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

Art. 13

(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria)

1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/1996 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;

b) le opere di sistemazione idraulica longitudinali e trasversali in calcestruzzo devono essere rivestite in pietra locale. Le opere miste devono prevedere l'impiego di pietra locale e legname. Le aree degradate per le quali si prevedono interventi di recupero ambientale devono essere sistemate mediante l'uso di graticciate, cordonate, viminate, inerbimenti ed ogni altra tecnica di ingegneria naturalistica.

Capo III

Attività che l'Organo gestore disciplina con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni della Riserva

Art. 14

(Disposizioni dell'Organo gestore)

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di Conservazione e Sviluppo previsto dalla legge regionale 42/1996, l'Organo gestore disciplina le attività di seguito elencate:

a) il campeggio mobile a scopo escursionistico, definendone i limiti temporali e spaziali;

b) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche e scientifiche connesse all'evoluzione stagionale degli ecosistemi naturali;

c) le limitazioni, per motivi di pubblico interesse, alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade consentite al pubblico transito;

d) l'interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative e sportive che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di nidificazione dell'avifauna;

e) individuazione delle aree lungo il fiume Tagliamento da destinare alle attività ricreative e alla balneazione in deroga all'articolo 10, comma 3 del presente regolamento.

Capo IV

Divieti

Art. 15

(Divieti)

1. In tutto il territorio della Riserva sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:

a) l'uccisione, la cattura e il disturbo nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane ed uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto

dal precedente articolo 6, commi 2 e 3, nonchè il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 del C.P.;

b) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, salvo specifica autorizzazione;

c) l'introduzione da parte di privati di armi da caccia, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 3;

d) l'introduzione di ogni mezzo distruttivo e di cattura della fauna selvatica, senza espressa autorizzazione dell'Organo gestore;

e) l'introduzione o reintroduzione da parte di soggetti diversi dall'Organo gestore, di specie animali selvatiche;

f) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;

g) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;

h) l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea della Riserva, senza espressa autorizzazione dell'Organo gestore;

i) lo svolgimento di gare di pesca sportiva;

l) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in apposita cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di particolare importanza per la fauna puntualmente individuate dall'Organo gestore, di cui al precedente articolo 5, comma 4;

m) la raccolta e la distruzione delle seguenti specie vegetali, considerate di particolare importanza naturalistica in quanto rarità peculiari del territorio della Riserva: *Quercus ilex* - Orar salvadi-, *Pistacia terebinthus* -Pistac salvadi-, *Cotinus coggygria* -Fojarole-;

n) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 C.P.;

o) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche idrologiche e paleontologiche, nonché di habitat di pregio naturalistico;

p) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi della legge 1089/1939;

q) il sorvolo a qualsiasi quota di velivoli a motore, di deltaplani e di parapendio a scopo turistico-amatoriale-sportivo;

r) la circolazione di qualsiasi imbarcazione sul lago di Cornino, ad eccezione dei mezzi di servizio e vigilanza;

s) l'attività di alpinismo e di arrampicata in genere

sulle pareti comprese nel perimetro della zona RN di tutela naturalistica;

t) l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;

u) le attività selvicolturali e pastorali in contrasto con i relativi piani di gestione;

v) il dissodamento dei prati stabili e dei prato-pascoli;

z) le attività ricreative e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con l'articoli 10 e 12 del presente regolamento.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 15 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 42/1996.

2. Le violazioni delle disposizioni emanata dall'Organo gestore della Riserva di cui all'articolo 14 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, prevista dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 42/1996.

Capo V

Criteria e modalità di corresponsione degli indennizzi

Art. 17

(Criteria)

1. L'Organo gestore, contestualmente all'adozione dei programmi annuali delle attività di gestione della Riserva, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare i beni agro-silvo-pastorali ed immobiliari.

2. In caso di accertato danno procurato dalle attività gestionali dell'Organo gestore, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati, nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:

a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene;

b) per danni ai beni stessi.

3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti,

ai sensi della legge regionale 15/1994 e del Regolamento di attuazione, D.P.G.R. 10 ottobre 1996, n. 0373/Pres.

Art. 18

(Modalità)

1. Il privato, interessato all'ottenimento dell'indennizzo, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento dannoso, all'Organo gestore, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati, nonché l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.

2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggetti ed oggettivi nonché di valutazione dei danni sono adottati dall'Organo gestore, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La liquidazione dei danni - nella misura dichiarata ammissibile dall'Organo gestore, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative - è effettuata entro i 30 giorni successivi.

Capo VI

Attività, prodotti e servizi
di cui sono concessi a terzi il diritto
d'uso del nome e dell'emblema della Riserva

Art. 19

(Uso del nome ed emblema della Riserva)

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva viene concesso su delibera dell'Organo gestore a richiesta degli interessati.

2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nei Comuni della Riserva;

b) attività nei settori caratteristici del territorio della Riserva, quali l'artigianato, l'agricoltura, la selvicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio al parco.

Art. 20

(Norme transitorie)

1. Fino all'approvazione del Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva naturale regionale del Lago di Cornino, qualora una norma del presente regolamento sia riferita specificatamente ad una delle zone RN, RG

o RP ovvero ad indicazioni relative a viabilità e sentieristica, continuano a trovare applicazione le norme previgenti al Regolamento stesso.

Allegato A

Ammontare dei premi incentivanti per ogni sfalcio dei prati stabili e relativo asporto:

lire 500.000 ad ettaro + lire 200.000 ad ettaro per la falciatura a mano.

Il premio viene corrisposto in proporzione anche per superfici inferiori all'ettaro.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
26 giugno 2000, n. 0211/Pres.

Dichiarazione dello Stato di grave pericolosità degli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTE la legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, articolo 7, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, e la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, articolo 13, concernenti norme per la difesa dei boschi dagli incendi;

VISTO il proprio decreto n. 0136/Pres. di data 17 aprile 1998 di approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1998, Registro 1, foglio 213, ancora valido a norma dell'articolo 3 della suindicata legge regionale 8/1977;

VISTA la carta della pericolosità degli incendi boschivi allegata in scala 1:250.000 al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;

CONSIDERATO che le temperature eccezionalmente elevate della fine del mese di maggio e degli inizi del mese di giugno dell'anno corrente stanno predisponendo la vegetazione ad una secchezza accentuata;

CONSTATATO che in base al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di grave pericolosità per periodi ulteriori, oltre a quelli già previsti al comma 1 dello stesso articolo 7;